

LA MISURA DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO AL FIGLIO MAGGIORENNE STUDENTE

(Cass. 26.7.2017 n.18531, Cass. 10.5.17 n.11467, Cass. 1.2.16 n.1858)

In che misura ha diritto al mantenimento il figlio maggiorenne che prosegue gli studi? Ha rilevanza il profitto con cui frequenta l'università, oppure lo svolgimento di un lavoro retribuito, anche se precario?

A queste domande rispondono alcune recenti pronunce della Suprema Corte.

Nel caso esaminato dall'ordinanza n.11467 del 10.5.2017, il padre di due figli chiedeva al Tribunale di dimezzare l'assegno versato per il loro mantenimento, in quanto il figlio maggiore, che seguiva un dottorato di ricerca, percepiva un assegno di studio di 1.600/ 2.000 euro mensili.

Poiché il Tribunale respingeva la domanda, il genitore ricorreva in corte d'appello, che accoglieva il ricorso solo parzialmente, riducendo l'assegno da 600 a 450 euro. La pronuncia d'appello era sostanzialmente basata sul fatto che l'assegno di dottorato non poteva ritenersi un reddito stabile.

Il padre ricorre quindi in Cassazione, che accoglie il ricorso, osservando che la Corte d'Appello avrebbe dovuto, in primo luogo, stabilire se l'assegno che il figlio riceveva dall'università era tale consentirgli di mantenersi senza il sostegno dei genitori; inoltre, avrebbe dovuto valutare anche le sue future prospettive occupazionali.

Al contrario, la Corte di merito si era limitata a rilevare che l'assegno percepito dal figlio era superiore a quello di cui si discuteva in un caso analogo già deciso dalla Cassazione, senza tuttavia chiarire perché l'importo mensilmente corrisposto al giovane non fosse sufficiente ad assicurargli l'indipendenza economica.

Così facendo, conclude la Suprema Corte, il giudice d'appello ha sostanzialmente dato per scontato che detto contributo sia dovuto ogni qualvolta non vi sia certezza della stabilità dell'attuale lavoro del figlio (anche se congruamente retribuito).

Nel secondo caso (Cass. 26.7.2017 n.18531) il padre chiedeva al Tribunale di disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia o, in subordine, una riduzione sensibile dell'assegno, deducendo un peggioramento della propria situazione economica e, al contrario, una raggiunta indipendenza economica della figlia.

Il tribunale riduceva il contributo del padre al mantenimento della figlia da euro 650 ad euro 500 mensili.

Il padre proponeva quindi reclamo, osservando che la figlia aveva un lavoro retribuito e, d'altra parte, frequentava l'Università fuori corso, avendo ormai 27 anni.

La Corte d'Appello respingeva il reclamo ed il genitore ricorreva in Cassazione.

Anche la Suprema Corte, tuttavia, respingeva il ricorso rilevando, da una parte, che l'attività lavorativa svolta dalla figlia era precaria e, d'altra parte, che era legittimo il completamento degli studi universitari per poter ottenere una collocazione sul mercato del lavoro adeguata alle aspettative della figlia in relazione alla opportunità di terminare il percorso formativo e compatibilità delle spese che ne derivano con la sua condizione sociale.

Infine, in un terzo caso (Cass. 1.2.2016 n.1858) la Suprema Corte, su ricorso del genitore obbligato al mantenimento, ha revocato l'assegno spettante ai due figli maggiorenni iscritti all'università, uno dei quali era iscritto al terzo anno ma aveva superato solo quattro esami, mentre l'altro era iscritto fuori corso per la quarta volta ed aveva superato meno della metà degli esami complessivi.

La Corte motiva la decisione osservando che i genitori hanno dato ai figli l'opportunità di frequentare l'università, dalla quale non hanno saputo trarre profitto; il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne -continua la Corte- deve quindi cessare quando il genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di raggiungere l'autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di un'attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita.

Confrontando le varie pronunce, appare chiaro che l'obbligo di versare l'assegno può dipendere non solo dalla situazione personale dei figli (se studiano con profitto, se hanno un reddito) ma anche da quella dei genitori.

Emblematica, a questo punto, è la motivazione addotta dalla Corte nel secondo caso esaminato, laddove ritiene legittimo che la figlia, anche se fuori corso, possa essere mantenuta agli studi se le spese universitarie sono compatibili *"con la sua condizione sociale"* ovvero con le possibilità economiche della famiglia.

d.m.